



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*» e, in particolare, l'articolo 39, comma 6, lettera d), che fa riferimento alla patente nautica di categoria D;

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, avente ad oggetto «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167*»;

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*» e, in particolare, l'articolo 19 in materia di determinazione degli importi dovuti al personale incaricato delle operazioni oggetto della medesima normativa;

VISTA la legge 25 novembre 2024, n. 177, recante «*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*» e, in particolare, l'articolo 13 che, modificando l'articolo 19 della legge n. 870/1986, adotta «*Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore*» e che, al comma 2, prevede che «*Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana*»;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che modifica l'articolo 19 della legge n. 870/1986;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 191 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2025), che definisce il numero delle operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986 e delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177;

VISTA la circolare del Direttore Generale per la motorizzazione 10 ottobre 2025, n. 28501, avente ad oggetto «*Chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove di idoneità finali presso le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche, i centri di istruzione per la nautica e gli uffici della motorizzazione civile per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, avente ad oggetto «*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

171, recante il codice della nautica da diporto» e, segnatamente, l'articolo 27-bis rubricato «*Patenti nautiche di categoria D*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lett. c-bis), del citato D.M. n. 146/2008, che individua quali autorità competenti al rilascio delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1, «*le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1*»;

VISTO, nello specifico, l'articolo 29-bis del citato D.M. n. 146/2008, avente ad oggetto il «*Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1*», il cui comma 1 dispone che «*La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale*»;

VISTO il successivo comma 2, in base al quale «*Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice*»;

VISTO, infine, il comma 3 del medesimo articolo 29-bis, ai sensi del quale «*In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2*» e, al comma 5, che «*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati: a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo; b) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche; c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale; d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche; e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale; f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2021, n. 323, concernente «*Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, avente ad oggetto il «*Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2024, n. 124, che adotta il «*Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024 (G.U. n. 297 del 19 dicembre 2024), recante il «*Programma del corso formativo e modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1*», e, segnatamente, l'articolo 7, rubricato «*Vigilanza e verifica*», il quale prevede, al comma 1, che «*Le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica comunicano, anche con modalità telematica, all'autorità di cui all'art. 6, comma 1, nonché alla provincia, alla città metropolitana o alla provincia autonoma competenti per territorio, luogo, giorno e ora di svolgimento del corso formativo e dell'esame di*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

idoneità finale, i nominativi dei partecipanti, nonché il collegamento di accesso in video conferenza per finalità di vigilanza e di verifica a campione»;

VISTO il successivo comma 2, in base al quale *«Le autorità di cui al comma 1 accedono in qualunque momento all’aula dove si svolgono le lezioni frontali teoriche per verificare l’identità e la presenza dei candidati, la modalità di svolgimento della lezione teorica frontale e l’effettiva erogazione e regolarità della prova di idoneità finale a quiz»;*

VISTO il decreto del Direttore Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 18 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto l’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, ai sensi del quale *«Presso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione è attivato il sistema informatizzato di gestione delle prove teoriche scritte degli esami per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. Le modalità di funzionamento del sistema informatizzato e le procedure attuative della vigilanza e della verifica di cui all’articolo 7 del d.m. 27 novembre 2024, attribuite alla competenza degli uffici della motorizzazione civile ai sensi degli articoli 27-bis e 29-bis del d.m. n. 146/2008, sono definite con successivo decreto del Direttore Generale per la motorizzazione»;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il *«Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;*

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, che individua il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186/2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, che conferisce al Dott. Gaetano Servedio l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la motorizzazione nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la circolare della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 3 luglio 2024, n. 19568, recante *«Nuove modalità di versamento di diritti e compensi per le pratiche inerenti alla nautica da diporto – Tariffario PagoPA»;*

VISTO il decreto del Direttore Generale per la motorizzazione 3 febbraio 2026, n. 31, avente ad oggetto la definizione delle procedure attuative, ai sensi dell’articolo 2 del D.D. n. 62/2025, della vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, di cui all’articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024, oltre alle modalità di presentazione dell’istanza per il conseguimento di tale categoria di patente;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione del D.D. n. 31/2026, sono emerse nuove tematiche e ulteriori esigenze applicative che rendono necessario un puntuale inquadramento della disciplina mediante l’adozione di un nuovo decreto che sostituisca integralmente il predetto D.D. n. 31/2026;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’emanazione di un nuovo decreto al fine di definire compiutamente i nuovi aspetti emersi in attuazione del citato articolo 2 del D.D. n. 62/2025, nella parte



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

in cui prevede la definizione delle procedure attuative della vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, ed in sostituzione del predetto D.D. 3 febbraio 2026, n. 31;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di vigilanza e di verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, prevista dall'articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024, nonché le modalità di presentazione dell'istanza per il conseguimento di tale categoria di patente.
2. Le istruzioni operative per la vigilanza e la verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, sono stabilite all'interno dell'Allegato "A" al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
 - a) agli Uffici della Motorizzazione civile, quali autorità competenti al rilascio della patente nautica di categoria D, tipo D1, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. *c-bis*), del D.M. n. 146/2008, nonché allo svolgimento delle attività di vigilanza;
 - b) agli Enti erogatori, e precisamente alle scuole nautiche, ai consorzi tra scuole nautiche e ai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del predetto D.M. n. 146/2008, presso i quali si svolgono il corso formativo e la prova di idoneità finale.

Articolo 2

(Principi, strumenti e organizzazione delle attività di vigilanza e di verifica)

1. Le attività di vigilanza e di verifica per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, sono svolte dagli Uffici della Motorizzazione civile competenti per territorio, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa vigente in attuazione dell'articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024.
2. Le attività di vigilanza e di verifica si riferiscono sia al corso formativo sia alla prova di idoneità finale e sono finalizzate, in via generale, ad assicurare:
 - a) la conformità delle attività formative ed esaminative alle disposizioni normative vigenti;
 - b) l'identificazione certa dei candidati e la verificabilità della loro partecipazione alle attività formative;
 - c) la regolarità della prova di idoneità finale;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- d) la documentazione necessaria ad assicurare l'esatto svolgimento del procedimento amministrativo.
3. Le attività di vigilanza e di verifica sono svolte mediante gli strumenti ritenuti idonei a garantire l'effettività del controllo, anche attraverso modalità documentali.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e di verifica, gli Uffici della Motorizzazione civile individuano e incaricano il personale abilitato all'espletamento delle relative funzioni, assicurando la corretta verbalizzazione delle attività svolte, nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite agli uffici e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Allegato "A".
5. Le attività di vigilanza e di verifica svolte in presenza presso i locali del soggetto richiedente sono remunerate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 3

(Verbalizzazione, esiti e gestione documentale)

1. Al termine delle attività di vigilanza e di verifica per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, svolte presso le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica, il personale incaricato degli Uffici della Motorizzazione civile redige un verbale nel quale sono riportati i dati dei partecipanti e le eventuali irregolarità riscontrate, sulla base dei modelli previsti negli Allegati "B" e "C" al presente decreto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Nel caso in cui gli esami di idoneità finale si svolgano presso l'Ufficio della Motorizzazione civile, il personale incaricato redige un verbale sulla base dei modelli già in uso per le altre tipologie di patenti nautiche presso lo stesso ufficio.
3. I verbali sono redatti di norma in contraddittorio, sono sottoscritti dal personale incaricato e sono acquisiti agli atti dell'Ufficio della Motorizzazione civile competente, secondo le modalità di protocollazione e archiviazione in uso.
4. Nell'ambito del procedimento di vigilanza e dell'adozione degli atti relativi agli esiti della prova di idoneità finale è accertata la completezza e la regolarità formale della documentazione istruttoria.
5. Il personale incaricato degli Uffici della Motorizzazione civile assicura la tracciabilità dei procedimenti mediante la registrazione degli atti e degli esiti nei sistemi e negli archivi in uso, garantendo la reperibilità della documentazione ai fini di eventuali verifiche successive o richieste da parte di altre strutture competenti.

Articolo 4

(Gestione delle irregolarità)

1. Qualora, all'esito delle attività di vigilanza e di verifica, emergano irregolarità riferibili al corso formativo o alla prova di idoneità finale, l'Ufficio della Motorizzazione civile competente adotta



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

gli atti necessari sulla base delle risultanze istruttorie contenute nei verbali e delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati.

2. Le modalità di contestazione delle irregolarità, i termini procedurali, l'eventuale fase di contraddittorio, nonché le attività istruttorie e i criteri di imputazione delle responsabilità sono stabiliti all'interno dell'Allegato "A" sulla base della tipologia e della gravità delle irregolarità riscontrate.
3. Ove le irregolarità riscontrate richiedano interventi di competenza di altre Amministrazioni o Autorità, l'Ufficio della Motorizzazione civile competente trasmette la documentazione pertinente secondo i flussi e le modalità indicati nell'Allegato "A". Restano in ogni caso fermi gli obblighi di segnalazione all'Autorità giudiziaria da parte del personale coinvolto nelle attività di verifica e vigilanza, ai sensi della normativa vigente, qualora nel corso delle relative attività emergano fatti suscettibili di rilevanza penale.

Articolo 5

(Corso formativo)

1. Il corso formativo finalizzato al conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, si articola in una fase di insegnamento teorico e in una fase di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 27 novembre 2024. Con riferimento al candidato privatista si applica la disciplina di cui all'articolo 8 del D.M. 27 novembre 2024.
2. L'insegnamento teorico è organizzato in lezioni frontali della durata complessiva non inferiore a 5 (cinque) ore. La frequenza alle lezioni in presenza è obbligatoria e ciascuna lezione frontale non può superare le 2 (due) ore giornaliere.
3. Ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità finale, il candidato iscritto a una scuola nautica, a un consorzio tra scuole nautiche o a un centro di istruzione per la nautica è tenuto ad assolvere la frequenza integrale del corso di insegnamento teorico organizzato nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2.
4. Le assenze di ciascun candidato dal corso di insegnamento teorico sono annotate nell'apposito registro del corso teorico di cui all'Allegato "D" al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
5. Al fine di garantire l'assolvimento della frequenza integrale del corso di insegnamento teorico, il candidato che è incorso in assenze è tenuto a frequentare le lezioni mancanti con le medesime modalità previste per l'erogazione ordinaria del corso medesimo.
6. La fase di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore ha una durata complessiva non inferiore a 5 (cinque) ore non consecutive e presuppone la partecipazione effettiva del candidato allo svolgimento delle attività previste.
7. Al fine di garantire l'assolvimento integrale dell'obbligo di esercitazione pratica individuale, il candidato che è incorso in assenze è tenuto a frequentare le ore di esercitazione mancanti con le modalità previste per lo svolgimento ordinario delle esercitazioni.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

8. Le attività di recupero delle ore non frequentate di cui ai commi 5 e 7 sono riprogrammate e documentate dall'Ente erogatore del corso con le medesime modalità previste per le lezioni ordinarie, secondo quanto stabilito nell'Allegato "A" e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine del corso.
9. Al termine della positiva frequentazione della fase di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore, l'Ente erogatore del corso rilascia l'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche di cui al D.M. 27 novembre 2024.

Articolo 6

(Prova di idoneità finale)

1. Il candidato che intende conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D1, è tenuto a presentare un'apposita istanza all'Ufficio della Motorizzazione civile territorialmente competente, direttamente ovvero per il tramite di una scuola nautica, utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato "E" al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Qualora la prova di idoneità finale si svolga presso una scuola nautica, il candidato provvede al pagamento degli importi previsti dalla circolare della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 3 luglio 2024, n. 19568 secondo le tariffe "*PagoPA*" N069 e N160.
3. Qualora la prova di idoneità finale si svolga presso l'Ufficio della Motorizzazione civile territorialmente competente, il candidato provvede al pagamento degli importi previsti dalla circolare della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 3 luglio 2024, n. 19568 secondo la tariffa "*PagoPA*" N162.
4. Ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, l'istanza del candidato deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) due fotografie in formato ICAO, conformi agli *standard* internazionali vigenti in materia di identificazione personale;
 - b) la certificazione medica comprovante il possesso dei requisiti di idoneità richiesti per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, di cui al D.M. n. 146/2008;
 - c) gli estremi del pagamento effettuato tramite la piattaforma "*PagoPA*";
5. In sede della prova di idoneità finale, il candidato è tenuto a esibire l'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche prevista dal D.M. 27 novembre 2024.
6. Il candidato che non abbia positivamente superato la prova di idoneità finale è ammesso a sostenere una nuova prova decorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data della prova precedente, senza ulteriori oneri. In tale ipotesi, non si rende necessario frequentare nuovamente con esito positivo il corso formativo.
7. In caso di mancato superamento anche della nuova prova di cui al comma 6 ovvero di duplice assenza alla prova di idoneità finale, la domanda di ammissione alla prova di idoneità finale è archiviata.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

8. Nei casi previsti dal comma 7, è comunque fatta salva la facoltà per il candidato di presentare una nuova istanza entro il termine massimo di 1 (uno) anno dalla data di rilascio dell'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche, senza necessità di conseguire nuovamente, con esito positivo, il corso formativo.
9. Decorso il termine di 1 (uno) anno dal rilascio dell'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche senza che la prova di idoneità finale sia stata positivamente superata, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il corso formativo e le esercitazioni pratiche.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per effetto dell'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Direttore Generale per la motorizzazione 3 febbraio 2026, n. 31, è integralmente abrogato.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gaetano Servedio



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Allegato “A”

(articolo 1, comma 2)

Istruzioni operative per la vigilanza e la verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

1. Obiettivi e ambito di applicazione

La presente procedura operativa disciplina le modalità di svolgimento delle attività di **vigilanza e di verifica** del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, erogati dalle scuole nautiche, dai consorzi tra scuole nautiche e dai centri di istruzione per la nautica, abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 49-*septies* e 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (di seguito «**Enti erogatori**»), in attuazione dell'articolo 7 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024 e del Decreto del Direttore Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, n. 62, del 18 aprile 2025.

Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa vigente, la procedura costituisce riferimento operativo uniforme sul territorio nazionale e si applica alle attività svolte dagli **Uffici della Motorizzazione civile** (di seguito, anche «**UMC**») competenti per territorio, ferma restando la funzione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla **Direzione Generale per la Motorizzazione** (per brevità «**DGMOT**»).

2. Documenti di riferimento

All'interno del presente paragrafo viene riportata la lista di distribuzione che raccoglie i modelli operativi funzionali allo svolgimento delle attività descritte nella presente procedura.

Oggetto	Descrizione	Distribuzione		
		Attore	Attività	Modalità
Verbale di vigilanza del corso formativo “Allegato B”	Modulo utilizzato per l'attestazione delle attività di vigilanza svolte sulle lezioni teoriche frontali.	Ispettore	Compilazione; sottoscrizione; invio	Cartacea
		Responsabile del procedimento (UMC)	Acquisizione agli atti; valutazione degli esiti; eventuali seguiti amministrativi	Conservazione agli atti
Verbale della prova di idoneità finale “Allegato C”	Modulo utilizzato per l'attestazione delle attività di verifica svolte sulla prova di idoneità finale e dei relativi esiti.	Esaminatore	Compilazione; sottoscrizione; invio	Cartacea
		Responsabile del procedimento (UMC)	Acquisizione agli atti; valutazione degli esiti; eventuali seguiti amministrativi	Conservazione agli atti

Per il dettaglio sui documenti operativi si rimanda alla sezione 4. *Modalità di esecuzione del processo*.

3. Ruoli organizzativi coinvolti e responsabilità

Le attività di vigilanza sui corsi di formazione sono svolte da una Commissione composta da due membri di cui almeno uno appartenente alla figura professionale di cui alla Tabella III.1 all'articolo 242 del



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

D.P.R. n. 495/1992 e di cui alla Tabella IV.1 all'articolo 332 del medesimo D.P.R. n. 495/1992 (esaminatore nautico)

Le attività di verifica dell'idoneità finale sono svolte dal personale appartenente alla Tabella IV.1 all'articolo 332 del medesimo D.P.R. n. 495/1992 (esaminatore).

Di seguito sono descritti i ruoli organizzativi coinvolti nell'ambito della presente procedura e le responsabilità generali assegnate agli stessi.

Le attività operative specificate nel dettaglio della presente procedura devono in ogni caso intendersi effettuate dai singoli ruoli coinvolti nel rigoroso rispetto delle attività connesse al ruolo.

Ruoli organizzativi coinvolti	Attività connesse al ruolo
DGMOT/DGT	<ul style="list-style-type: none">definisce l'indirizzo generale e il quadro di riferimento per le attività di vigilanza e di verifica;adotta e aggiorna le presenti istruzioni operative e gli atti attuativi;assicura l'uniforme applicazione della procedura sul territorio nazionale;monitora gli esiti complessivi ai fini dell'adozione di eventuali misure di coordinamento o aggiornamento.
Uffici della Motorizzazione civile	<ul style="list-style-type: none">acquisiscono e registrano agli atti le comunicazioni di avvio dei corsi e le informazioni relative alle sessioni della prova di idoneità finale;pianificano le attività di vigilanza e di verifica, distinguendo tra corso formativo e prova di idoneità finale;individuano e incaricano il personale abilitato per la vigilanza e per la verifica;assicurano la gestione amministrativa, la protocollazione e la conservazione degli atti e dei verbali;curano i seguiti amministrativi conseguenti agli esiti delle attività di controllo.
Responsabile del procedimento di vigilanza e di verifica	<ul style="list-style-type: none">assicura il rispetto delle presenti istruzioni operative e dei principi procedurali;coordina e sovrintende lo svolgimento complessivo delle attività di vigilanza e di verifica;valuta gli esiti delle verifiche effettuate dal Personale incaricato e dispone i seguiti amministrativi conseguenti alle non conformità riscontrate;verifica la completezza, la coerenza e la regolarità formale della documentazione prodotta.
Ispettori	<ul style="list-style-type: none">assicurano lo svolgimento delle attività di vigilanza e di verifica sul corso formativo, nel rispetto della normativa e delle presenti istruzioni operative;verificano la conformità delle attività svolte rispetto al programma formativo e alle informazioni comunicate all'UMC;curano la corretta verbalizzazione delle attività e segnalano eventuali irregolarità o anomalie al Responsabile del procedimento.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Ruoli organizzativi coinvolti	Attività connesse al ruolo
Esaminatore	<ul style="list-style-type: none">• assicura lo svolgimento delle attività di verifica sulla prova di idoneità finale, nel rispetto della normativa e delle presenti istruzioni operative;• cura la corretta verbalizzazione delle attività e segnala eventuali irregolarità o anomalie al Responsabile del procedimento;• adotta i provvedimenti immediati di competenza in caso di violazioni delle regole della prova di idoneità finale.
Enti erogatori del corso formativo e delle sessioni relative alla prova di idoneità finale	<ul style="list-style-type: none">• organizzano ed erogano il corso nel rispetto del programma approvato e della normativa vigente;• curano l'organizzazione delle sessioni della prova di idoneità finale nel rispetto delle disposizioni normative e delle presenti istruzioni operative;• garantiscono la predisposizione delle postazioni e la regolarità delle condizioni di svolgimento della prova;• assicurano la conformità dei contenuti e delle modalità di svolgimento del corso e della prova di idoneità finale;• garantiscono la disponibilità e l'idoneità degli ambienti, delle strutture e delle dotazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del D.M. n. 142/2023;• trasmettono all'UMC le comunicazioni di avvio, le informazioni necessarie all'ammissione dei candidati e le eventuali variazioni;• collaborano alle attività di vigilanza, assicurando l'accesso alla documentazione e agli ambienti fisici o virtuali;• attuano le disposizioni procedurali di cui all'art. 6 del D.M. 27/11/2024, con esclusione dei commi 6 e 7.

4. Modalità di esecuzione del processo

Il processo di vigilanza e di verifica si articola nelle fasi di seguito descritte e riguarda, in modo distinto e sequenziale, il corso formativo e la prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. Le attività sono svolte garantendo la tracciabilità delle operazioni e dei documenti, la distinzione tra le funzioni di vigilanza, verbalizzazione e quelle di valutazione e adozione dei conseguenti atti amministrativi, nonché l'uniforme applicazione delle procedure sul territorio nazionale.

4.1. Criteri di rilevazione della presenza e qualificazione dell'assenza

Ai fini dell'uniforme qualificazione delle presenze e della validazione delle attività formative, il candidato può accedere in ritardo al corso formativo entro un termine massimo di 15 (quindici) minuti dall'orario di inizio ufficialmente comunicato; decorso tale termine, il candidato è registrato come assente ai fini della validità della lezione.

Entro i primi 20 (venti) minuti dall'inizio della lezione, l'Ente erogatore trasmette, tramite PEC, all'UMC territorialmente competente l'elenco nominativo dei candidati assenti alla lezione.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

In caso di assenza, le lezioni devono essere riprogrammate e calendarizzate con le medesime modalità previste per le lezioni ordinarie. A tal fine, l'Ente erogatore del corso è tenuto a trasmettere, tramite PEC, all'UMC territorialmente competente il programma e il calendario delle lezioni di recupero.

Tale margine di tolleranza non si applica alle sessioni della prova di idoneità finale, per le quali il mancato rispetto dell'orario stabilito comporta l'impossibilità di sostenere la prova nella sessione programmata, fatta salva la possibilità di ripetere la prova ai sensi della normativa vigente.

4.2. Avvio e pianificazione delle attività di vigilanza

Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza e di verifica, gli UMC operano sulla base di un elenco di personale abilitato allo svolgimento delle funzioni, formato e aggiornato secondo le procedure interne dell'Amministrazione, in coerenza con la normativa vigente in materia di organizzazione e attribuzione delle funzioni amministrative.

All'interno dell'UMC è individuato un **Responsabile del procedimento di vigilanza e di verifica**, con funzioni di coordinamento, supervisione e gestione dei seguiti amministrativi. Il Responsabile del procedimento opera in sede e assicura la corretta applicazione delle presenti istruzioni operative, la coerenza delle attività svolte dal Personale incaricato e la tenuta complessiva della documentazione di procedimento.

Per ciascun corso formativo e per ciascuna sessione della prova di idoneità finale, l'UMC individua il **Personale incaricato**, selezionato tra i soggetti iscritti nell'elenco, al quale sono attribuite le funzioni di vigilanza in loco e di verbalizzazione.

Le modalità di svolgimento delle attività sono di seguito specificate:

- per i corsi formativi, la vigilanza è assicurata da due Ispettori;
- per le sessioni della prova di idoneità finale, la verifica è assicurata da un Esaminatore.

L'Esaminatore per le sessioni della prova di idoneità finale non è tenuto al possesso di competenze in materia di carteggio nautico, in quanto le stesse non sono richieste ai fini dello svolgimento della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

L'individuazione del Personale incaricato avviene secondo la **programmazione interna dell'UMC** e sulla base delle disponibilità dichiarate dal personale abilitato, anche in prossimità della data di svolgimento delle attività, al fine di garantire l'effettiva operatività del servizio e, ove necessario, esigenze di riservatezza connesse alle attività di controllo.

Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle attività di vigilanza e di verifica da parte del Personale incaricato, i corsi formativi e le sessioni della prova di idoneità finale sono organizzate dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 22:00, e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

L'UMC conserva agli atti la documentazione e le comunicazioni trasmesse dagli **Enti erogatori**, nonché dal **Responsabile del corso** designato dai medesimi Enti, assicurando la tracciabilità delle informazioni acquisite e la gestione delle eventuali variazioni.

In particolare:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- 1) con riferimento al corso formativo, gli Enti erogatori trasmettono all'UMC, **almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'inizio del corso**, la comunicazione di avvio delle attività formative, contenente le informazioni essenziali relative alla sede, al calendario, alle funzionalità di accesso da remoto tramite collegamento ipertestuale, al programma del corso formativo e alle modalità di svolgimento del corso, nonché ai partecipanti e al **Responsabile del corso**. Tale comunicazione è acquisita agli atti ed è utilizzata dall'UMC ai fini della pianificazione delle attività di vigilanza e di verifica, secondo quanto previsto nei paragrafi successivi;
- 2) con riferimento alle sessioni di svolgimento della **prova di idoneità finale**, l'organizzazione e la pianificazione temporale delle prove sono definite secondo le modalità ordinariamente previste per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle altre patenti;
- 3) eventuali **variazioni** relative al corso formativo sono comunicate tempestivamente all'UMC dagli Enti erogatori e acquisite agli atti ai fini della pianificazione e dell'esercizio delle attività di vigilanza e di verifica, secondo quanto specificato nei periodi successivi.

Qualora si verificano circostanze che rendano necessario aggiornare le modalità di svolgimento del corso formativo, precedentemente comunicate all'UMC, gli Enti erogatori trasmettono apposita comunicazione all'UMC territorialmente competente mediante posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 13:00 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle attività interessate.

Le comunicazioni relative alle eventuali lezioni di recupero delle assenze sono inviate entro le ore 13:00 di tre giorni prima del verificarsi delle variazioni, escludendo dal computo il giorno di trasmissione.

- 4) l'UMC effettua le **verifiche amministrative** preliminari necessarie ad assicurare la regolare ammissione dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, nonché la conformità delle attività formative ed esaminative alla normativa vigente, secondo quanto dettagliato nei paragrafi successivi.

La verifica preliminare di coerenza della documentazione trasmessa dagli Enti erogatori è effettuata dall'UMC territorialmente competente entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione completa.

La verifica deve essere conclusa prima dell'avvio del corso formativo o, se successiva, prima dell'inizio della prima sessione della prova di idoneità finale programmata. In caso di richiesta di integrazione documentale, il termine di cui al secondo periodo resta sospeso fino alla data di ricezione, da parte dell'UMC, della documentazione integrativa richiesta.

4.3. Vigilanza e verifica sul corso formativo

Le attività di vigilanza e di verifica sul corso formativo sono svolte dall'UMC competente per territorio secondo quanto pianificato ai sensi del paragrafo precedente e sono finalizzate ad accertare la conformità dello svolgimento delle attività formative alle disposizioni normative vigenti e al programma formativo approvato per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

4.3.1. Attività preliminari



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Nella fase iniziale della attività di vigilanza gli Ispettori verificano la coerenza tra le informazioni comunicate dall'Ente erogatore in sede di avvio del corso e il programma formativo previsto dalla normativa vigente.

In particolare, sono oggetto di verifica preliminare:

- la sede di svolgimento del corso e la corrispondenza con quanto comunicato all'UMC;
- il calendario delle attività formative (date e orari);
- il programma del corso formativo e la sua coerenza con i contenuti previsti per la categoria D, tipo D1;
- la validità della comunicazione di avvio del corso, regolarmente protocollata;
- la presenza, l'identificabilità e l'individuazione formale del Responsabile del corso;
- la completezza e regolarità della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio delle attività formative;
- verifica della corretta tenuta e compilazione del registro del corso teorico di cui all'Allegato D al presente decreto;
- nella comunicazione di inizio corso, la presenza del link di collegamento ad accesso libero per la vigilanza e controllo da remoto.

Qualora non sussistano le condizioni per l'esercizio della vigilanza ovvero emergano difformità idonee a pregiudicare la regolarità dello svolgimento del corso, gli Ispettori ne danno atto nel **Verbale di vigilanza sul corso formativo**.

4.3.2. Modalità di svolgimento della vigilanza

La vigilanza sul corso formativo è organizzata mediante **controlli programmati e/o a campione**, secondo criteri organizzativi interni dell'UMC, tenuto conto del numero di corsi attivati, della distribuzione territoriale e di eventuali elementi di rischio, quali, a titolo esemplificativo, variazioni reiterate dei calendari, anomalie documentali o segnalazioni pervenute.

Le attività di vigilanza possono essere svolte **in presenza** presso la sede di erogazione del corso. Alternativamente, come previsto dall'articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024, la vigilanza può essere svolta anche con **modalità da remoto**, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ente erogatore in sede di comunicazione di avvio del corso.

Le lezioni dei corsi di teoria sono svolte nel rispetto delle disposizioni generali in materia di attività didattiche teoriche previste dal D.M. n. 142/2023 e dal D.M. n. 124/2024.

In caso di vigilanza da remoto, l'Ente erogatore assicura che gli Ispettori della vigilanza e della verifica possano accedere alle attività formative mediante un *link* ottenuto tramite collegamento ipertestuale, attivo per l'intera durata della lezione, senza necessità di autorizzazione preventiva o accettazione da parte dell'Ente erogatore. A tal fine, il collegamento è trasmesso dall'Ente erogatore, unitamente alle ulteriori informazioni previste, tramite PEC all'Ufficio territorialmente competente.

Il Responsabile del corso garantisce, per tutta la durata delle attività formative oggetto di vigilanza da remoto:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- il funzionamento continuo dei sistemi audio e video;
- un'inquadratura idonea a consentire la visione dell'aula o dell'ambiente di erogazione e dei partecipanti presenti;
- la possibilità per gli Ispettori di verificare in tempo reale lo svolgimento regolare delle attività formative.

Nel corso delle attività di controllo, sia in presenza sia da remoto, gli Ispettori assicurano che i controlli non interferiscano con il regolare svolgimento delle lezioni e si limitino alle attività strettamente necessarie all'accertamento della regolarità del corso.

4.3.3. Oggetto dei controlli

Nel corso delle attività di vigilanza, svolte in presenza o con modalità da remoto, gli Ispettori verificano in particolare:

- l'identità dei candidati mediante consultazione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la regolare presenza dei partecipanti, mediante riscontro dei registri di frequenza e confronto con l'elenco dei partecipanti trasmesso in sede di avvio del corso. In caso di modalità da remoto, mediante verifica della partecipazione effettiva attraverso i sistemi di collegamento utilizzati;
- la corretta compilazione del registro di frequenza del corso, con riferimento a date, orari, argomenti delle lezioni, nominativi dei docenti e attestazioni di presenza (tramite firma in ingresso e in uscita) dei partecipanti;
- la coerenza tra il calendario delle attività comunicato all'UMC e lo svolgimento effettivo delle lezioni, con riferimento a giornate, orari e contenuti didattici;
- la coerenza dei contenuti didattici erogati rispetto al programma formativo approvato per la patente di categoria D, tipo D1;
- il rispetto della durata minima del corso e delle modalità di erogazione dichiarate;
- l'identificabilità dei partecipanti e dei docenti presenti, ai fini del riscontro con la documentazione trasmessa e con le informazioni comunicate all'UMC.

4.3.4. Esito delle attività di vigilanza sul corso formativo

Le attività svolte e gli esiti delle verifiche sono riportati in apposito **Verbale di vigilanza sul corso formativo**, redatto dagli Ispettori e sottoscritto dai medesimi.

Il Verbale riporta:

- la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle attività di vigilanza, con indicazione della modalità in presenza o da remoto;
- l'individuazione del corso oggetto di verifica e dell'Ente erogatore;
- i nominativi degli Ispettori e del Responsabile del corso;
- la descrizione sintetica delle verifiche effettuate;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- gli eventuali rilievi o non conformità riscontrati e del riferimento alla disposizione o al requisito oggetto di verifica;
- le eventuali dichiarazioni o osservazioni rese dal Responsabile del corso, dal docente ovvero dal rappresentante legale dell'Ente erogatore.

Il verbale è **conservato agli atti** dell'UMC competente secondo le modalità di protocollazione e archiviazione in uso, assicurandone la tracciabilità e la conservazione. Il **Responsabile del procedimento** valuta gli esiti delle verifiche e, in funzione della tipologia e della gravità delle eventuali non conformità riscontrate, dispone i **seguiti amministrativi di competenza**, entro **10 (dieci) giorni** dalla consegna del verbale.

4.4. Preparazione, vigilanza e conclusione della prova di idoneità finale

Le attività di vigilanza e di verifica sulla prova di idoneità finale sono svolte secondo modalità organizzative idonee ad assicurare, in ogni caso, l'identificazione dei candidati, l'autonomia della prova, la prevenzione di comunicazioni o comportamenti irregolari e la corretta verbalizzazione degli esiti, in coerenza con i modelli e le prassi in uso presso l'UMC competente.

4.4.1. Attività preliminare alla prova di idoneità finale

Prima dell'inizio della prova di idoneità finale, l'Esaminatore effettua le seguenti attività preliminari:

- verifica la regolare ammissione dei candidati mediante riscontro con l'elenco degli ammessi alla sessione;
- verifica il possesso, da parte dei candidati, del Modulo di richiesta dell'istanza di conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, nonché dell'attestazione comprovante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, redatti e rilasciati nel rispetto delle disposizioni normative previste dal presente decreto;
- verifica la presenza della certificazione medica prevista dall'art. 27- bis del DM 146/2008;
- verifica che il numero dei candidati ammessi alla sessione non sia superiore a dodici;
- procede alla verifica dell'identità dei candidati mediante consultazione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- assegna le postazioni della prova di idoneità finale;
- fornisce ai candidati le informazioni relative alle modalità di svolgimento della prova, ai tempi a disposizione e ai comportamenti consentiti e vietati;
- verifica, ove applicabile, il corretto funzionamento delle postazioni e dei sistemi di accesso alla prova, nonché l'associazione univoca tra candidato e sessione della prova di idoneità finale.

È fatto **divieto** ai candidati di introdurre o utilizzare telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch, auricolari, dispositivi di comunicazione, appunti cartacei o digitali, nonché qualsiasi altro strumento idoneo a memorizzare, elaborare o trasmettere informazioni, salvo quelli espressamente autorizzati dal personale incaricato della vigilanza.

Sono **ammessi**, ove necessari allo svolgimento della prova e secondo le disposizioni normative vigenti, strumenti e materiali non elettronici, tra cui, a titolo esemplificativo:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- calcolatrice non programmabile;
- materiale cartaceo, consistente esclusivamente in fogli bianchi forniti dall'Ente erogatore della sessione della prova di idoneità finale, utilizzabili per l'effettuazione dei calcoli;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- occhiali da vista o altri ausili visivi personali;
- ausili medici personali indispensabili, purché non idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di informazioni.

L'Ente erogatore della sessione della prova di idoneità finale assicura la predisposizione delle condizioni organizzative e logistiche necessarie allo svolgimento regolare della prova, garantendo la disponibilità e l'idoneità degli spazi, delle postazioni e delle dotazioni utilizzate.

Qualora **non sussistano le condizioni** per l'esercizio regolare dello svolgimento della sessione, l'Esaminatore ne dà evidenza nel verbale, che valuta l'ammissibilità della sessione ai fini dei seguiti amministrativi di competenza dell'UMC.

4.4.2. Vigilanza durante lo svolgimento della prova di idoneità finale

Durante lo svolgimento della prova di idoneità finale, l'Esaminatore esercita **verifica continua**, assicurando il presidio delle attività affinché la prova si svolga in piena autonomia da parte di ciascun candidato, affinché siano impediti comunicazioni tra candidati o con soggetti esterni e siano prevenuti e contrastati comportamenti irregolari.

Le modalità organizzative e tecniche adottate devono consentire all'Esaminatore di esercitare il controllo in **tempo reale** garantendo in ogni caso la tracciabilità delle operazioni della prova di idoneità finale e delle eventuali anomalie tecniche o procedurali.

Eventuali irregolarità riscontrate durante lo svolgimento della prova sono annotate nel **Verbale della prova di idoneità finale**, con indicazione delle circostanze rilevate e delle misure adottate. In caso di violazione delle regole della prova di idoneità finale da parte del candidato, l'Esaminatore dispone l'immediata esclusione dello stesso dalla sessione; tale circostanza è riportata nel verbale e il candidato è registrato come **assente** ai fini dell'esito della prova.

4.4.3. Verifica e conclusione delle operazioni della prova di idoneità finale

Al termine della prova di idoneità finale, l'Esaminatore redige il Verbale della prova di idoneità finale, attestando il corretto completamento delle operazioni e riportando gli esiti della prova, nonché le eventuali irregolarità riscontrate.

Nel verbale sono indicati:

- la data, l'ora e il luogo di svolgimento della sessione;
- le modalità di erogazione adottate;
- l'elenco nominativo dei candidati ammessi alla sessione;
- per ciascun candidato, l'esito della prova, indicato esclusivamente come **idoneo**, **non idoneo** o **assente**;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- il numero complessivo dei candidati idonei, non idonei e assenti;
- la descrizione sintetica delle eventuali irregolarità riscontrate;
- l'indicazione delle eventuali esclusioni disposte durante la prova, con i relativi nominativi, registrati come assenti ai fini dell'esito.

Il Verbale è redatto secondo il modello previsto ed è sottoscritto dall'Esaminatore. Il verbale è quindi acquisito agli atti dell'UMC competente secondo le modalità di protocollazione e archiviazione in uso.

4.5. Atti amministrativi

Gli **esiti** delle attività di vigilanza e di verifica concorrono alla validità del corso formativo, della prova di idoneità finale e dei relativi procedimenti amministrativi, adottati nel rispetto dei principi di proporzionalità, tracciabilità e contraddittorio, sulla base delle risultanze istruttorie contenute nei Verbali di vigilanza sul corso formativo e nei Verbali della prova di idoneità finale, nonché delle **eventuali controdeduzioni** presentate dagli enti interessati.

4.5.1. Contestazione delle irregolarità e contraddittorio

Qualora, all'esito dei controlli documentali o delle attività di vigilanza svolte in presenza o da remoto, emergano irregolarità riferibili al corso formativo, il Responsabile del procedimento provvede alla loro **contestazione formale** all'Ente erogatore.

In particolare, in caso di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento del corso formativo o successivamente alla sua conclusione, qualora all'esito dell'istruttoria emergano motivi ostativi all'adozione di un provvedimento favorevole, il Responsabile del procedimento comunica all'Ente erogatore interessato il **preavviso di rigetto** ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241/1990, assegnando un termine di **10 (dieci) giorni** dalla ricezione della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Le contestazioni e le eventuali controdeduzioni sono acquisite agli atti e associate al fascicolo del procedimento di vigilanza e di verifica.

4.5.2. Istruttoria e segnalazione agli uffici competenti

Qualora il Responsabile del procedimento, valutate le controdeduzioni eventualmente pervenute, **non le ritenga meritevoli di accoglimento**, predispone una documentata relazione istruttoria, nella quale sono descritte le irregolarità riscontrate, le attività di vigilanza e di verifica svolte e le motivazioni del rifiuto delle controdeduzioni.

La relazione è trasmessa, unitamente alla documentazione di supporto e ai verbali acquisiti, al suo Direttore per le valutazioni e per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

4.5.3. Tipologie di atti

Le attività di controllo e verifica possono dar luogo alla formulazione di specifiche richieste nei confronti dei soggetti vigilati o di soggetti terzi nonché di segnalazioni nei confronti delle autorità competenti per lo svolgimento delle valutazioni di propria competenza.

In particolare, le attività di controllo e verifica possono comportare, tra gli altri effetti, la segnalazione all'Autorità di Vigilanza competente sull'Ente erogatore del corso ai fini dell'adozione degli eventuali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

provvedimenti sanzionatori, nonché le ulteriori misure in materia di autorizzazione o abilitazione degli Enti erogatori, ai sensi degli articoli 49-*septies* e 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e dei relativi regolamenti attuativi di cui al D.M. n. 142/2023 e al D.M. n. 124/2024.

In funzione della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione delle irregolarità riscontrate, possono inoltre essere adottati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti atti:

- **diffida** a non reiterare comportamenti irregolari, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;
- **sospensione** dell'efficacia del **corso formativo** o della **validità** della **sessione della prova di idoneità finale**, nei casi di irregolarità sostanziali o reiterate;
- **annullamento** degli esiti del **corso formativo**, di una **singola lezione** ovvero della **sessione della prova di idoneità finale**, nei casi in cui le irregolarità accertate incidano sulla regolarità sostanziale delle attività svolte, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- se il corso formativo o la sessione della prova di idoneità finale è ancora in fase di svolgimento, può essere disposta l'**esclusione** del candidato dalle attività in corso e la **cancellazione** dallo specifico elenco;
- qualora sia stata già rilasciata la patente nautica categoria D, tipo D1, al candidato, può essere disposta la **revoca** o **annullamento** del titolo rilasciato.

I provvedimenti adottati sono **motivati** e **comunicati** ai soggetti interessati, assicurando la tracciabilità della comunicazione e la relativa acquisizione agli atti.

4.5.4. Individuazione delle responsabilità

Nel caso in cui le attività formative o organizzative siano svolte da più enti, ciascuno risponde delle irregolarità riferibili alla parte di attività di propria competenza, in funzione della natura delle violazioni accertate e del ruolo svolto nel procedimento di erogazione del corso o di organizzazione della sessione della prova di idoneità finale.

Il Responsabile del procedimento assicura che l'individuazione delle responsabilità sia **motivata** nei provvedimenti adottati e nella documentazione istruttoria trasmessa.

4.6. Conclusione del procedimento di vigilanza e di verifica

Al termine delle attività, il Responsabile del procedimento verifica la **completezza** e la **regolarità formale** della documentazione prodotta, con particolare riferimento ai Verbali di vigilanza sul corso formativo, ai Verbali della prova di idoneità finale e alle eventuali richieste di integrazione.

La documentazione è **acquisita e conservata agli atti dell'UMC** secondo le disposizioni vigenti in materia di gestione e conservazione dei documenti amministrativi, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e alle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'UMC assicura la **tracciabilità del procedimento** mediante la registrazione degli atti e degli esiti nei sistemi e negli archivi in uso e garantisce la reperibilità della documentazione ai fini di eventuali controlli, verifiche successive o richieste da parte delle strutture sovraordinate o di altre amministrazioni competenti.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Allegato “B”

(articolo 3, comma 1)

Verbale di vigilanza sul corso formativo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale Territoriale: _____
Ufficio della Motorizzazione civile: _____
Indirizzo: _____
E-mail: _____
PEC: _____

VERBALE DI VIGILANZA

Corso formativo – Patente nautica categoria D, tipo D1

Verbale n. _____ / _____

Data del controllo: ____ / ____ / ____ – Ora apertura verbale: _____	
Ispettore Nome e cognome: _____ Nota di incarico: _____ Firma: _____	Ispettore Nome e cognome: _____ Nota di incarico: _____ Firma: _____
Tipologia di vigilanza: <input type="checkbox"/> in presenza; <input type="checkbox"/> da remoto	

Identificazione del corso	
Denominazione Ente erogatore: _____ Codice identificativo Ente erogatore: _____	Numero identificativo del corso: _____
Comunicazione avvio corso (PEC) in data: ____ / ____ / ____ Prot. UMC: _____	Via/Piazza: _____, n. _____ Provincia: _____

SEZIONE 1
Verifiche generali

1. Responsabile del corso e Docente	
1.1 Il Responsabile del corso (<i>Nome e Cognome</i>):	<input type="text"/>
1.2 Estremi del documento di identità del Responsabile del corso:	<input type="text"/>
1.3 Il Responsabile del corso è presente	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
1.4 Il Docente è presente	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
1.5 Altro:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. Locali e materiale	
2.1 Il locale dove si sta svolgendo il corso è adeguato alle condizioni logistiche e organizzative per garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività formative	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
2.2 Esistono posti a sedere per ogni partecipante iscritto al corso (<i>se applicabile</i>)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
2.3 I locali dove si sta svolgendo il corso teorico hanno servizi igienici illuminati ed aerati (<i>se applicabile</i>)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
2.4 Verifica della conformità delle attrezzature e dei supporti didattici	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
2.5 Altro:	<input type="text"/>

<hr/> <hr/> <hr/>	
3. Documentazione obbligatoria del corso	
3.1 Verificata la presenza della <i>Comunicazione formale di avvio corso</i>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.2 Verificata la presenza del <i>Titolo abilitativo del Docente</i>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.3 Verificata la presenza del <i>Programma del corso formativo</i>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.4 Verificata la presenza del <i>Calendario ufficiale delle attività</i> , di cui:	
3.4.1 Le giornate di svolgimento del corso coincidono con quelle indicate nel calendario	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.4.2 Gli orari di svolgimento del corso coincidono con quelli indicati nel calendario	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.4.3 Le materie del corso coincidono con quelle indicate nel calendario	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.5 Verificata la presenza del Registro del corso teorico	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.6 Verificata la presenza dell' <i>Elenco dei partecipanti al corso</i> , di cui:	
3.6.1 I nominativi dei partecipanti coincidono con quelli indicati nell'elenco	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.7 Verificata la presenza dell' <i>Elenco dei docenti</i>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.8 Verificata la presenza dei <i>Documenti di identità</i> in corso di validità dei partecipanti al corso	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.9 Verificata la <i>Modalità di tenuta dei registri</i>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.10 Altro:	
<hr/> <hr/> <hr/>	

SEZIONE 2

Partecipanti

N.	Nome	Cognome	Estremo del documento di identità
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
11)			
12)			
13)			
14)			
15)			
16)			

N.	Nome	Cognome	Estremo del documento di identità
17)			
18)			
19)			
20)			
21)			
22)			
23)			
24)			
25)			
26)			
27)			
28)			
29)			
30)			

4. Specifiche partecipanti

4.1 Totale partecipanti: n.

4.2 Totale assenti: n.

4.3 Risultano presenti sul registro candidati in realtà assenti

sì no

4.4 Gli allievi hanno apposto la firma in uscita prima che la lezione si sia conclusa	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
4.5 Le eventuali correzioni sui registri sono state correttamente effettuate	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

SEZIONE 3

Esplicitazione delle non conformità eventuali

Irregolarità riscontrate	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
<i>(solo in caso di risposta "Sì")</i>	
Le non conformità rilevate riguardano:	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
Sono state altresì rilevate le seguenti anomalie non comprese tra i punti esplicitati nel presente verbale:	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

Controdeduzioni del Responsabile del corso sì no

(Le suddette dichiarazioni sono acquisite agli atti e costituiscono parte integrante del presente verbale)

Il Responsabile del corso, il docente ovvero il legale rappresentante dell'Ente erogatore, preso atto delle irregolarità e/o non conformità rilevate, può rendere le seguenti dichiarazioni e controdeduzioni:

Letto, confermato e sottoscritto:

Responsabile del corso*(firma)*

Ispettore*(firma)*

Ispettore*(firma)*

Luogo, data e ora di chiusura delle operazioni di verbalizzazione

Il presente verbale composto da n. pagine è stato redatto contestualmente al controllo, in base alle disposizioni contenute nel presente decreto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Allegato “C”

(articolo 3, comma 1)

Verbale della prova di idoneità finale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale Territoriale: _____
Ufficio della Motorizzazione civile: _____
Indirizzo: _____
E-mail: _____
PEC: _____

VERBALE DI VERIFICA

Prova di idoneità finale – Patente nautica categoria D, tipo D1

Verbale n. _____ / _____

Data della sessione: ____ / ____ / ____ – Ora inizio: _____ Ora fine: _____

Esaminatore

Nome e cognome: _____

Codice esaminatore: _____

Firma: _____

Identificazione della prova di idoneità finale

Denominazione Ente erogatore: _____

Codice identificativo Ente erogatore: _____

Via/Piazza: _____, n. _____

Provincia: _____

SEZIONE 1

Verifiche generali

1. Rappresentante legale o delegato

1.1 Rappresentante legale o delegato (*Nome e Cognome*): _____

1.2 Estremi del documento di identità del Rappresentante legale o delegato: _____

1.3 Il rappresentante legale dell'ente erogatore della sessione della prova di idoneità finale è presente sì no

1.4 Altro:

2. Locali e materiale

2.1 Il locale dove si sta svolgendo la prova di idoneità finale è adeguato alle condizioni logistiche e organizzative per garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività sì no

2.2 Esistono posti a sedere per ogni partecipante iscritto alla prova di idoneità finale sì no

2.3 Altro:

3. Documentazione obbligatoria della prova di idoneità finale

3.1 Verificata la presenza del <i>Titolo abilitativo dell'Ente presso cui si sta svolgendo la sessione della prova di idoneità finale</i>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.2 Verificata la presentazione del <i>Modulo di richiesta dell'Istanza di conseguimento della patente nautica</i> da parte dei candidati presenti alla prova di idoneità finale	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.3 Verificata la presenza dell' <i>Elenco dei partecipanti alla prova di idoneità finale</i> , di cui:	
3.3.1 I nominativi dei partecipanti coincidono con quelli indicati nell'elenco	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.3.2 I partecipanti hanno svolto un numero di ore minimo di esercitazioni pratiche per l'ammissione alla prova di idoneità finale, come verificato nell' <i>Attestazione delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore ("Allegato C" D.M. 27 novembre 2024)</i>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.3.3 Il numero dei partecipanti per ogni sessione della prova di idoneità finale non è superiore a dodici	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.4 Verificata la presenza dei <i>Documenti di identità</i> in corso di validità dei candidati ammessi alla sessione della prova di idoneità finale	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.5 Altro: _____ _____ _____ _____	

SEZIONE 2*Partecipanti*

N.	Nome	Cognome	Estremo del documento di identità	Idoneo	Non idoneo	Assente
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
7)						
8)						
9)						
10)						
11)						
12)						

4. Specifiche partecipanti4.1 Totale partecipanti: n. 4.2 Totale assenti: n. 4.3 Totale idonei: n. 4.4 Totale non idonei: n.

Controdeduzioni dell'ente erogatore sì no

(Le suddette dichiarazioni sono acquisite agli atti e costituiscono parte integrante del presente verbale)

Il Rappresentante legale o delegato dell'Ente erogatore, preso atto delle irregolarità e/o non conformità rilevate, può rendere le seguenti dichiarazioni e controdeduzioni:

Letto, confermato e sottoscritto:

Esaminatore

(firma)

Luogo, data e ora di chiusura delle operazioni di verbalizzazione

Il presente verbale composto da n. pagine è stato redatto contestualmente al controllo, in base alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Allegato “D”

(articolo 5, comma 4)

Registro del corso teorico



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

REGISTRO DEL CORSO TEORICO

Corso teorico – Patente nautica categoria D, tipo D1

Corso n. ____ / ____

Data della lezione: ____ / ____ / ____ – Ora inizio: ____ Ora fine: ____

Responsabile del corso

Nome e cognome: _____

Denominazione scuola nautica: _____

Firma: _____

Docente (solo se diverso dal Responsabile del corso)

Nome e cognome: _____

Denominazione scuola nautica: _____

Firma: _____

Identificazione del corso

Denominazione Ente erogatore: _____

Codice identificativo Ente erogatore: _____

Comunicazione avvio corso (PEC) in data: ____ / ____ / ____

Prot. UMC: _____

Numero identificativo del corso: _____

Via/Piazza: _____, n. ____

Provincia: _____

16)								
17)								
18)								
19)								
20)								
21)								
22)								
23)								
24)								
25)								
26)								
27)								
28)								
29)								
30)								

1. Specifiche partecipanti

1.1 Totale partecipanti nell'aula: n.

1.2 Totale assenti nell'aula: n.

Letto, confermato e sottoscritto:

Responsabile del corso

(firma) _____

Docente *(se diverso dal Responsabile del corso)*

(firma) _____

Luogo, data e ora di chiusura delle operazioni di registrazione



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Allegato “E”

(articolo 6, comma 1)

Modulo di richiesta

Istanza di conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1



Ufficio della Motorizzazione civile

Fototessera

Prot. n. _____



Modulo di richiesta

Istanza di conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1

_____	_____	_____	_____
Cognome	Nome	Telefono	E-mail
_____	_____	_____	_____
Luogo e Data di nascita	Cittadinanza	Comune, provincia e CAP di residenza	Via / Piazza – n. civico

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni ordinarie ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
<input type="checkbox"/>	di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 del Decreto n. 146 del 29 luglio 2008.
<input type="checkbox"/>	ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
<input type="checkbox"/>	che la fotografia allegata riproduce il candidato al conseguimento della patente nautica D1, sopra generalizzato.
<input type="checkbox"/>	sin d'ora la propria disponibilità a sostenere la prova di idoneità finale secondo i termini che gli verranno comunicati.
<input type="checkbox"/>	di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, l'ammissione alla prova di idoneità finale è subordinata all'esito favorevole della verifica dei requisiti morali, effettuata anche mediante consultazione del casellario giudiziale.
<input type="checkbox"/>	di essere in possesso del certificato medico di idoneità psicofisica per il conseguimento della patente nautica D1, in corso di validità, rilasciato da medico abilitato ai sensi della normativa vigente.
<input type="checkbox"/>	di essere consapevole che, preventivamente alla prova di idoneità finale, non presentando all'Amministrazione competente l'attestazione delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra di cui all' "Allegato C" del D.M. del 27 novembre 2024, non potrà sostenere la prova di idoneità finale, risultando assente.

CHIEDE

L'Ammissione alla prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica Categoria D, tipo D1

Data e luogo _____

Firma del richiedente _____

In caso di **minore**, compilare i seguenti campi con i dati anagrafici del genitore/tutore che sottoscrive contestualmente:

Nome e Cognome: _____

Nato a: _____ Via / Piazza: _____ n. _____ Provincia (_____)

il _____ / _____ / _____

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	di essere genitore / tutore e di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore sopra generalizzato.
<input type="checkbox"/>	di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore sopra generalizzato e che il presente procedimento è promosso con il consenso di tutti i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi della normativa vigente.
<input type="checkbox"/>	che il minore è in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 del decreto n. 146 del 29 luglio 2008.
<input type="checkbox"/>	sin d'ora la disponibilità del minore a sostenere la prova di idoneità finale secondo i termini che gli verranno comunicati.
<input type="checkbox"/>	di essere a conoscenza del presente procedimento amministrativo e autorizza le attività previste per il conseguimento della patente nautica



	categoria D, tipo D1, in particolare le prove pratiche di manovra e navigazione nonché la prova di idoneità finale.
<input type="checkbox"/>	ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data e luogo _____

Firma del genitore/tutore _____

Sezione riservata alla scuola nautica:

Data iscrizione _____

Numero iscrizione _____

Timbro e firma

Sezione riservata all'Ufficio:

Il presente documento autorizza il candidato, per il periodo di validità del presente procedimento amministrativo, a condurre natanti e imbarcazioni da diporto purché a bordo vi sia la presenza di un istruttore di scuola nautica o di consorzio di scuole nautiche, ovvero di un istruttore di centro di istruzione per la nautica; in caso di candidato privatista, la conduzione è consentita esclusivamente con la presenza a bordo di persona in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità, rilasciata da almeno tre anni e con abilitazione non inferiore a quella che il candidato intende conseguire. Per i candidati delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica, il documento autorizza le esercitazioni se accompagnato dalla comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1 del D.M. 27.11.2024.

Timbro e firma



Modulo di delega per candidati privatisti

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il ____ / ____ / _____, residente a _____
in via _____ n. _____, titolare del documento di riconoscimento
allegato in copia,

DELEGA

il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il ____ / ____ / _____, residente a _____
in via _____ n. _____, munito/a di documento di riconoscimento
_____ n. _____, rilasciato da _____
il ____ / ____ / _____, ad operare per suo conto, a titolo gratuito, presso gli sportelli di codesto Ufficio
Provinciale per le formalità inerenti alla richiesta di _____

Data e luogo

Firma del dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

eseguito ai fini del conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, anche «MIT» o «Ministero»), per il tramite degli Uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti di cui all'articolo 28, comma 1, lett. c-bis), del Decreto Ministeriale n. 146/2008, con la presente informativa (di seguito, anche «Informativa»), resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche «Regolamento» o «GDPR»), intende fornire informazioni circa il trattamento di dati personali eseguito ai fini del conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1 (di seguito, anche «Patente»), di cui all'articolo 39, comma 6, lettera d) del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», a seguito della presentazione da parte dei soggetti interessati (di seguito, anche «Interessati» o «Richiedenti») di un'apposita istanza di conseguimento della Patente.

Trattamento dei Dati Personali

I dati personali (di seguito, anche «Dati Personali»), raccolti presso l'Interessato, nell'ambito ed ai fini dei procedimenti di rilascio della Patente, sono trattati conformemente ai principi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche «Codice della privacy»).

Nello specifico, i Dati Personali sono trattati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, adeguatezza e pertinenza del trattamento, nonché minimizzazione e necessità di cui all'articolo 5 del GDPR, con modalità manuali, telematiche ed informatiche, con l'adozione di specifiche misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi violazione dei Dati Personali quali perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

Categorie di Dati Personali trattati

Nell'ambito della presentazione dell'istanza di conseguimento della Patente sono oggetto di trattamento i soli Dati Personali comuni dei Richiedenti, quali:

- dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, comune di residenza);
- dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail, numero di telefono).

Sono altresì oggetto di trattamento i Dati Personali appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, quali, nello specifico, i dati contenuti all'interno del certificato medico, connesso all'accertamento dei requisiti dell'idoneità psico-fisica per il conseguimento della Patente nautica.

Base giuridica e finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali trova il proprio presupposto di liceità nella base giuridica di cui:

- all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3 del GDPR, nonché all'articolo 2-ter del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- al Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146, avente ad oggetto «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» e, in particolare, gli articoli 28 e 29-bis;
- al Decreto Ministeriale 27 novembre 2024, recante il «Programma del corso formativo e modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1» e, in particolare, l'articolo 5;
- al Decreto Ministeriale 11 marzo 2025 n. 67, recante «Regolamento recante la disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche» e, in particolare, l'articolo 6.

Nello specifico, i Dati Personali forniti dagli Interessati sono trattati per le sole finalità connesse all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, in particolare, per il rilascio della patente nautica di categoria D, tipo D1.

Il Ministero può altresì trattare i Dati Personali degli Interessati per finalità statistiche, esclusivamente sulla base di dati aggregati e anonimizzati, nonché di rilevazione della qualità dei servizi offerti e di comunicazione istituzionale in merito a tematiche strettamente connesse al conseguimento della Patente nautica.

Titolare del trattamento

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli Uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti, è titolare del trattamento dei Dati Personali (di seguito, anche «**Titolare del trattamento**») per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo “*Base giuridica e finalità del trattamento*”.

Responsabili della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdp@mit.gov.it oppure rpdp@pec.mit.gov.it.

Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento può ricorrere a specifici soggetti, dotati delle necessarie competenze, nominati quali Responsabili del trattamento (di seguito, anche «**Responsabili del trattamento**»), ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che forniscono servizi strumentali al raggiungimento delle finalità indicate nella presente Informativa.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all'indirizzo rpdp@mit.gov.it oppure tramite PEC a rpdp@pec.mit.gov.it.

Categorie di soggetti terzi a cui i Dati Personali possono essere comunicati

I Dati Personali degli Interessati possono essere comunicati ad altri soggetti (i.e. scuole nautiche o altre Pubbliche Amministrazioni) che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i Dati.

I Dati Personali non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing.

Soggetti autorizzati al trattamento e amministratori di sistema

Potranno accedere ai Dati Personali, nel rispetto delle finalità sopraindicate, i soggetti autorizzati e appositamente istruiti dal Titolare e dai Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice della privacy, nonché gli amministratori di sistema individuati e nominati nel rispetto del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati del 27 novembre 2008.

Durata del trattamento e periodo di conservazione

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Superato tale periodo, i predetti Dati Personali vengono definitivamente cancellati.

Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del GDPR, ove applicabili, rivolgendosi al Titolare o ai Responsabili del trattamento come sopra individuati. In particolare, il

suddetto Regolamento disciplina, al Capo III, i diritti e le modalità di esercizio degli stessi ed attribuisce all'Interessato quanto segue:

- a) diritto di accesso (articolo 15 del GDPR), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei Dati Personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di Dati Personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei Dati Personali, dei Responsabili del trattamento dei Dati Personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) diritto di rettifica (articolo 16 del GDPR);
- c) diritto alla cancellazione (articolo 17 del GDPR);
- d) diritto di limitazione di trattamento (articolo 18 del GDPR);
- e) diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 del GDPR);
- f) diritto di opposizione (articolo 21 del GDPR);
- g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (articolo 22 del GDPR).

In relazione al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, potrà esercitare i propri diritti contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente indirizzo e-mail: rpd@mit.gov.it oppure rpd@pec.mit.gov.it.

Diritto di reclamo

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 dello stesso Regolamento.

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR.

Modifiche

Il Titolare del trattamento si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei Dati Personali.